

LAURA BALLETTTO

IL MONDO DEL LAVORO

Tempo della Chiesa e tempo del mercante; ma anche tempo del mercante e tempo dell'artigiano, tempo dell'artigiano e tempo del marinaio, tempo del marinaio e tempo del contadino. Il lavorare ed il senso del tempo sono strettamente connessi tra di loro, sì che si può parlare di tempi diversi in una medesima società con una maggiore valenza dell'uno o dell'altro a seconda della struttura della società stessa. E si può parlare di progressivo mutamento del senso del tempo in una medesima categoria di lavoratori, con il progredire del tempo medesimo. Ciò è particolarmente valido per Genova medievale, con il graduale accentuarsi della sua peculiarità di centro mercantile, artigianale e marinaro rispetto alla sua originaria configurazione di società prevalentemente agraria, quale sembra essere stata quella genovese degli ultimi secoli dell'alto medioevo. Anzi si può dire che a Genova il tempo degli affari — chiamiamolo così — finisce per influenzare lo stesso tempo della Chiesa, come bene si può rilevare quando già nel secolo XII l'episcopato interviene nel settore economico con la riscossione della *decima maris*, commisurata alla distanza del percorso ed al tipo di carico delle navi⁽¹⁾.

La rivalutazione del lavoro, connessa al tempo che in esso vi si impiega, è già pienamente in atto a Genova con il secolo XI, congiuntamente alla "scoperta" del tempo come valore economico, e si viene sempre più affinando nei ceti che emergono egemonicamente nella vita cittadina. Sono un lavoro, al di là degli intenti ideologico-religiosi, le spedizioni antisلمiche del 1016 contro Mugahid in Sardegna, del 1087 contro Mehedia, del 1092 contro Valencia, del 1093 contro Tortosa, in Terrasanta nel 1097 ed anni successivi, e lo stesso conflitto con Pisa del 1066-1097⁽²⁾, in quanto dettati anche dall'intento del bottino e del guadagno, dell'acquisizione di piazze commerciali, dell'eliminazione di agenti estranei od intermediari.

Ancora sino agli anni settanta del secolo XII le carte ecclesiastiche — prendo ad esempio quelle di Santa Maria delle Vigne, pubblicate da Gabriella Airaldi — si modellano in genere sul tempo agrario, indicando nella datazione cronica soltanto l'anno di Cristo e l'indizione, spesso il mese, di rado il giorno del mese⁽³⁾. Ma già a metà di quel medesimo secolo il cartulario del notaio Giovanni Scriba del 1154-64, che rappresenta una tradizione ormai pienamente affermata, pone quasi sistematicamente la data del giorno del mese in ogni tipo di documenti⁽⁴⁾. Nel settore del commercio si tratta di dati indispensabili, contro eventuali contestazioni: per i contratti di *accomendacio*, di *societas*, di mutuo, di prestito marittimo, di cambio, di compra vendita, e simili.

Dal campo commerciale il concetto di tempo-lavoro risulta esteso anche al più basso livello del "lavorare": quello degli schiavi, che per definizione — diciamo così — devono lavorare, e quello dei liberti, che lavorano come necessità in conseguenza della cessazione dei doveri che sono propri dello schiavo. Si veda l'esempio di Giovanni Auterio che il 21 agosto 1155 affranca lo schiavo Martineto, al quale tuttavia rimane l'obbligo di continuare a servire l'ex-padrone per tutto il resto della vita di quest'ultimo⁽⁵⁾. Sicché la data dell'affrancamento segna l'inizio di un nuovo periodo dell'antica attività sotto una diversa configurazione giuridica. Si costituisce — e questo è soltanto un esempio — la dimensione giuridica del lavoro che si estrinseca dapprima nella prassi, poi nella legislazione statutaria delle arti e/o comunale.

E' ugualmente interessante, nel campo del lavoro considerato come un fatto strumentale nella prestazione dello schiavo, la sentenza dei consoli di Genova, in data 9 maggio 1156, con cui i medesimi autorizzano il tintore Pagano a tenersi lo schiavo saraceno di Ottone Buono *cordeaneri*, in sostituzione e compenso dello schiavo saraceno di Pagano, ucciso appunto dallo schiavo saraceno di Ottone⁽⁶⁾.

Rientrano nel quadro del lavoro, ma del lavoro dell'uomo libero, che può lavorare se vuole farlo, le numerose emancipazioni dei figli minori, che s'incontrano tra le carte di Giovanni Scriba e nelle quali le stesse formule giuridico-notarili sono significative: "filium meum emancipo" con la concessione della "facultas emendi, vendendi, cambiendi, permutandi, conducendi sive locandi, faciendi quoque ceteros contractus", sì che l'interessato possa "omnia negocia agere et exercere sine patrio obiectu", "sicut

homo in libera potestate constitutus”.

La voce “lavorare” presenta connotazioni diverse, tanto da potersi assumere come esponente delle vastissime implicanze che il lavoro comporta nella società quale forma di struttura della società medesima. Lavorare è un fatto positivo, degno e produttore nella Genova di quell’epoca, — pure pervasa ancora da residui feudali, — ad ogni livello e naturalmente con diversi tipi di occupazione a seconda dei diversi strati sociali, che il lavoro stesso, d’altra parte, concorre a configurare: dai visdomini marchionali, che si danno alla mercatura, agli “avvocati”, che curano gl’interessi della Chiesa e che non trascurano, neppure essi, l’attività degli affari; dall’artigiano, che magari interviene anche nella mercatura, al *mercator*, che non trascura la proprietà terriera; dal marinaio, che si arruola sulla nave come vogatore, alla donna di casa, che impiega i suoi piccoli o non piccoli capitali nel commercio di terra e di mare⁽⁷⁾.

Lavorare non è soltanto un mezzo per vivere e per accumulare guadagno e ricchezza, ma anche un mezzo di elevazione sociale o addirittura di ascesa alla classe di governo. La formazione stessa della Compagna, che, in sostanza, s’identifica con il Comune, è l’espressione più eloquente della funzione e funzionalità del lavoro. Nel quale non esistono, in Genova, mestieri o professioni dequalificanti, giacché anche il nobile commercia e l’artigiano non disdegna di porsi come rematore sulle galere per ritornare poi alla attività originaria: anche se la mercatura è senza dubbio considerata come la forma principe del lavoro.

Come concetto eticamente generale e come applicazione specifica al mondo artigianale e mercantile, il “vivere” è intimamente connaturato al “voler lavorare”, secondo l’applicazione letterale dei passi biblici: *in laboribus comedes; si quis non vult operari, non manducet; dignus est operarius mercede sua*⁽⁸⁾; essendo tuttavia ammessa la sostituzione nel lavoro per causa di forza maggiore.

Nel campo artigianale, dove il *laborare* ha il significato proprio di attività manuale nell’esercizio specifico di un’*ars* a fine di vita e di lucro, si veda, ad esempio, il contratto del 27 dicembre 1157 tra il calderaio Buongiovanni, che dona alla propria figlia Mabilia l’edificio dell’officina, ed il genero Anselmo Baston, che s’impegna a lavorare con lui nell’officina finché Buongiovanni sarà in grado di farlo per conseguire quel lucro che è proprio degli uomini della loro arte. Se un giorno Buongiovanni non sarà più in grado di attendere al lavoro, il genero vi continuerà alle medesime

condizioni precedenti, purché il suocero gli procuri un altro aiutante che *rationabiliter* lo aiuti *ad laborandum similiter*. Non importa che Buongiovanni abbia donato alla figlia l'officina: dovrà lavorare per mantenersi, oppure trovare chi lavori per lui⁽⁹⁾.

Da questo concetto generale del lavoro come motivo fondamentale della vita discende la polivalenza dello stesso termine di *laborator*. Il quale termine può, di volta in volta e di tempo in tempo, significare colui che lavora la terra, il facchino, il mulattiere, il *discipulus* o altro operaio più umile non destinato a diventare maestro, l'artigiano che, "compiuto l'apprendistato, lavora poi alle dipendenze di altri, senza bottega propria"⁽¹⁰⁾. Siamo sempre, è vero, nel campo del lavoro manuale, che viene considerato il "lavoro" per eccellenza, il lavoro con fatica fisica; ma che comunque non significa diminuzione di dignità umana e corrisponde al concetto biblico di lavorare con il sudore della propria fronte.

Con tutto ciò il vocabolo "lavorare" si applica anche alla mercatura, estendendo a quest'ultima, implicitamente, la nobiltà dell'insegnamento cristiano, sia pure attraverso il trapasso dal concetto del "lavorare per vivere" a quello del "lavorare per e con lucro". Nei contratti mercantili, che si riscontrano nello Scriba, ricorre di frequente l'espressione *portare laboratum* nel significato di trasferimento di denaro o di merce da un luogo ad un altro per operarvi cambio o permuta o vendita o altro tipo di affare con guadagno. E' una dizione che s'incontra persino nelle disposizioni di ultime volontà. Si veda, ad esempio, il testamento di Gandolfo di Gotizone del 12 settembre 1157. Il testatore si preoccupa che la sua vedova non lasci giacere senza profitto i beni che egli le passa in eredità, ma li destini al guadagno⁽¹¹⁾.

E' certo — dobbiamo qui dirlo — che, seppure condannato in sede etico-religiosa, il lucro senza lavoro diretto, il lucro sul denaro (penso, ad esempio, al *socio stans* nelle *accomendaciones* e nelle *societates*, ai prestiti con interesse, all'usura), è ormai cosa normale nella società genovese del secolo XII, che considera il rischio di capitale; ma non v'è dubbio sul fatto che quel lucro, da un lato, determina il senso della colpa, dall'altro, propone il problema della povertà. Ciò si riflette chiaramente nei testamenti attraverso i lasciti *pro anima* o addirittura, secondo espressione più pregnante, attraverso la formula *pro male ablatis et illicite perceptis*, od anche nelle disposizioni relative a compensare ciò che si ritiene illecitamente

guadagnato.

* * *

Nel campo commerciale si entra nel vivo del ciclo operativo intorno ai 18 anni, od anche prima, dopo il necessario compimento degli studi ed un certo tirocinio; vi si entra sia sotto direzione altrui, sia in proprio, soprattutto dopo che si è ottenuta l'*emancipatio* dal padre. Non esiste qui una norma specifica, com'è proprio del libero campo degli affari. Ma già in questa giovane età non ci si limita, spesso, all'ambito locale od anche regionale; talvolta s'imprendono lunghi o lunghissimi viaggi in Oltremare, sino alle coste nord-africane o del Levante, a Costantinopoli e, più tardi, negli ultimi decenni del Duecento e nel Trecento, al Mar Nero ed alla via dell'India e della Cina. Lavorare significa qui rischio della vita, per i naufragi, gli abordaggi dei pirati e dei corsari, gli assalti dei briganti e dei banditi, i moti xenofobi in paesi stranieri, le vicissitudini negative ad alto livello politico. Occorre conoscere non soltanto le contrattazioni proprie della mercatura, la qualità delle merci, le variazioni dei cambi, ma anche almeno qualche vocabolo di lingue straniere, come insegna F. Balducci Pegolotti all'inizio del suo *Manuale di mercatura*⁽¹²⁾, ed avere qualche *nozione della legislazione*, degli usi, dei costumi dei paesi esterni che s'imprende a frequentare. Con la seconda metà del Duecento offrono ausilio appunto i manuali di commercio; ma prima di quest'epoca ci si deve arrangiare come si può, senza contare poi che i genovesi, rigidi osservanti della politica del segreto, non produssero mai opere di questo tipo, limitandosi ad acquisire ed a tramandare gelosamente la propria esperienza personale.

Nel campo dell'artigianato si compie in gioventù un periodo di apprendistato, il quale per quasi tutto il secolo XII non viene neppure stipulato per atto notarile, ma rientra nell'ambito del rapporto verbale e personale, direi quasi alla buona; e anche quando si comincia a mettere nero su bianco, per tutela giuridica di entrambe le parti, non esiste per un certo tempo, sino alla seconda metà del Duecento, una precisa regolamentazione attraverso gli statuti delle arti. A parte poi il fatto che per taluni mestieri, diciamo così, rari od occasionali, non esisterà neppure in seguito una legislazione statutaria.

Il periodo varia, di norma, da quattro ad otto anni, a seconda del tipo del mestiere, ed anche degli accordi specifici. Di norma sono i genitori od i parenti prossimi a collocare il ragazzo o la ragazza presso la bottega del maestro, con una serie di clausole

contrattuali per l'apprendista che vanno talvolta molto al di là del mestiere vero e proprio: ad esempio, per il giovane, l'impegno a non prendere moglie, a non insidiare le donne di casa del maestro, a non recare danno oltre una certa somma, a compiere anche lavori domestici o addirittura ad accudire debitamente all'ordine della propria persona lavandosi i capelli o facendo il bagno a date fisse.

Proprio in questa simbiosi di vita d'officina e di vita di casa non esistono limiti di orario né per l'una né per l'altra parte: il tutto essendo regolato dal ritmo stagionale del giorno e della notte e dalle intrinseche necessità della prestazione d'opera nell'arte o nella casa. Ma c'è anche, in sottinteso, il concetto della professione d'arte o di mestiere come tradizione di famiglia e di educazione civile (sia pure con tutti gli abusi che possono nascere). Il giovane entra a fare parte, per così dire, della famiglia del maestro, presso il quale lavora ai ferri del mestiere; si adopera per le esigenze domestiche; perciò viene anche assistito e curato, in caso di malattia. Lavorare significa qui fare parte, starei per dire totalmente, di una struttura domestica, dove il lavoro è inteso in senso globale: dal battere il martello sull'incudine, all'andare a prendere l'acqua dal pozzo per la cucina. Il tempo del lavoro è il tempo stesso dell'esistenza.

Qualche volta il maestro corrisponde all'apprendista, oltre al vitto, all'alloggio, al vestiario, alle cure, anche un modesto compenso; in altri esempi sono invece i genitori o parenti dell'apprendista a pagare un compenso al maestro: si varia di caso in caso. Il maestro acquisisce un capitale di forza-lavoro; il discepolo, un capitale di esperienza tecnica, di segreti ed abilità del mestiere. Ed è significativo, quasi come una forma d'investitura, il momento in cui, al termine del tirocinio, il maestro dona all'ormai ex-discepolo i ferri del mestiere, perché inizi in proprio la professione.

Vi sono mestieri che si tramandano di padre in figlio; e nella nostra documentazione in genere non se ne parla. Ma non sono rari i casi — e qui la documentazione si fa via via più frequente a mano a mano che dal secolo XII exeunte si procede nei tempi successivi — in cui vengono ammessi elementi estranei, con situazioni che a noi parrebbero oggi abnormi, ma che rivelano una diversa collocazione del "valore" delle singole arti nell'ottica del tempo: ad esempio, quando un maestro di scuola, intorno al 1462, vuole che il proprio figlio impari l'arte del calafato, o un professore di grammatica nel 1482 colloca il figlio diciassettenne presso un

maestro d'ascia⁽¹³⁾.

E poi c'è il fatto che, come si procede nel tempo, dal secolo XII (che è un poco il nostro punto di partenza in base alla documentazione di cui disponiamo) in avanti sino a tutto il restante medioevo, coll'affinarsi della tecnologia ed il sempre più ampio ventaglio dei generi di produzione, la specificazione dei mestieri di base in una sempre più vasta articolazione pone l'esigenza della costituzione di nuove tecniche, di nuove arti, di nuovi processi lavorativi e di produzione. Si confrontino in proposito il quadro tracciato da Geo Pistarino per la Genova e la Savona della seconda metà del secolo XII con il quadro delineato dall'Itzcovich, dalla Gatti, dal Casarino per la Genova della fine del Quattro - principio del Cinquecento⁽¹⁴⁾ e dal Varaldo per la Savona della metà del secolo XVI⁽¹⁵⁾. Si passa, per Genova, da qualche decina a qualche centinaio di mestieri.

Nel contempo, ed in conseguenza, la iniziale libertà della professione artigiana, con annessi e connessi, si viene strutturando e vincolando nella costituzione delle vere e proprie Arti, nella relativa normativa statutaria, nella classificazione per categorie di precedenza tra l'una e l'altra, la quale contribuisce a creare il ritmo delle dignità e quindi delle precedenze nelle cerimonie ufficiali, a cui viene a corrispondere necessariamente una gerarchia di potere. Ed a cui viene anche a corrispondere una equivalente evoluzione della dimensione religiosa del lavoro: una dimensione che entra a fare parte della mentalità stessa del lavoratore, espressa in modo quanto mai significativo dalla dedica dell'arte alla protezione di un santo particolare.

Alla fine del medioevo, con il secolo XV, il concetto di famiglia-lavoro, connaturato al lavoro senza orario, risulta sostanzialmente scisso nelle sue componenti. Non soltanto i contratti di accertamento, pressoché irreperibili nel cartulario di Giovanni Scriba, sono un fatto sistematico, ma la stessa regolamentazione del lavoro segue linee ben precise, nella produzione, nell'orario lavorativo, nel compenso per il lavoro prestato. Si veda il caso, quanto mai sintomatico, del mestiere nei cantieri navali, dove sono regolati con precisione gli orari dei pasti ed è anche previsto in modo specifico il lavoro notturno⁽¹⁶⁾.

* * *

Più complessa, almeno per noi, data la maggiore scarsità di documenti, è la vita sul mare: l'arte della navigazione la si apprende navigando, almeno a livello dei comandanti e degli



ufficiali. Non manca anche qui — specie nel Tre-quattrocento — qualche contratto di apprendistato, ma si tratta di casi rari ed in formulazione generica. Non mancano neppure alcuni accenni nei capitoli genovesi del 1403-1407; ma sono un'infima minoranza rispetto all'elenco delle altre professioni, e per di più si tratta di citazioni relative soltanto ai *barcharolii*, ai *platarolii* ed ai *piscatores*: insomma, alla vita che si svolge nell'ambito del porto ed in prossimità della costa, non della navigazione in altura e per i lunghi viaggi di guerra o di trasporto⁽¹⁷⁾. Siamo in un campo ben distinto, assai diverso da quello che si svolge a terra e nel quale vigono altre norme, altre strutture, altri comportamenti, anzi una diversa mentalità, un diverso senso del tempo e dello spazio, in correlazione con il concetto di lavoro sulla distesa del mare.

Tra la bassa forza degli equipaggi vi sono i *famuli*, cioè i mozzi, veri apprendisti del mestiere. Tra i rematori, assoldati con libera contrattazione, fino a quando nel secolo XV cominceranno ad impiegarsi i galeotti, esistono gli specialisti, collocati a capo-banco per la direzione della vogata, ma vi sono anche, e credo nella maggioranza, genti raccolte per l'occasione con precise norme contrattuali, compensi stabiliti a priori, e non infrequenti casi di fuga e diserzione o per intolleranza della vita di bordo o perché si tratta di individui arruolatisi soltanto con il fine di compiere gratuitamente un viaggio transmarino, o allettati da migliori occasioni di lavoro nei porti d'oltremare raggiunti dalla nave. Sono in prevalenza liguri; non mancano però uomini d'Oltregiogo od anche di più lontane regioni italiane o addirittura di stranieri imbarcati nelle terre oltremarine.

Sulle navi destinate a spedizioni militari, tra i contingenti delle leve navali o che le terre del Dominio sono tenute a fornire a richiesta della Repubblica, sono ammesse le sostituzioni per iniziativa degli stessi interessati, che possono trovare chi vada al loro posto, dietro un compenso pattuito di caso in caso⁽¹⁸⁾. Qui il concetto del lavoro esula dalla posizione personale per entrare in quella del servizio o, meglio, del servizio pubblico, inteso come impegno collettivo, per cui non conta chi lo rende, ma il fatto che venga reso, chiunque sia colui che se lo addossa. Il rischio della vita, che qui il lavoro richiede, come implicanza stessa della guerra, non comporta la pattuizione preventiva di indennizzi per ferite o mutilazioni o addirittura per la morte dell'interessato: tutte cose che sono connaturate al lavoro medesimo, alla stregua di quanto avviene per le imprese di corsarismo o di pirateria, od

anche per coloro che compiono un servizio militare a terra, fra le truppe o le guarnigioni di presidio.

Troviamo invece regolamentata nel Quattrocento — ma non sappiamo se si tratti di circostanze particolari oppure di norme che possano intendersi in senso generale — la questione del vitto per gli uomini degli equipaggi, che hanno diritto a determinate razioni di biscotto, di carne, di pesce, di formaggio, di legumi, di vino (meglio diremmo di aceto)⁽¹⁹⁾. E' noto quanto fosse disagiata, fonte di malattie e di infermità, la vita di bordo nel medioevo: con tutto ciò era questo un settore nel quale si offrivano larghe possibilità di collocamento ed anche di fortuna per chi sapesse mostrare doti specifiche, sopportazione e coraggio.

* * *

Un accenno a quelle che noi potremmo definire come le professioni nobili, prendendo quali esempi specifici i notai, i giudici ed i medici. Per i primi la qualificazione sociale è stata data nel titolo stesso di un celebre libro di Giorgio Costamagna: *Il notaio a Genova tra prestigio e potere. La loro attività è già stata ampiamente illustrata in una serie di lavori di autori ben noti: mi limiterò a ricordare che i notai esercitavano la professione privata; prendevano in appalto una scribania, con possibilità di subappalto; formavano la struttura della pubblica amministrazione sia in Genova sia in tutto il mondo coloniale genovese.*

Un'attività di lavoro che si svolge dunque tra il pubblico ed il privato, con prestabilite retribuzioni nell'un caso, con introiti professionali a beneplacito del professionista, ma ad un certo momento determinati da norme statutarie, nell'altro. Ciò che mi sembra invece opportuno sottolineare è l'intreccio, che spesso si verifica, tra la prestazione per il cliente e la funzione pubblica, nella quale, prima che, verso la fine del medioevo, essa assuma una propria configurazione e validità giuridica, l'atto pubblico e l'atto privato si trovano spesso mischiati insieme in un medesimo cartulario notarile. Lavoro al servizio del privato e lavoro al servizio dello Stato per lungo tempo non sono tra loro diversificati in senso istituzionale: il che rientra nel concetto base del Comune come grande comunità, direi quasi come grande famiglia che provvede nel suo interno alle proprie necessità, con il lavoro di tutti.

Siamo così trascorsi alla tipologia del lavoro intellettuale: una tipologia che soltanto ad un certo momento si pose con chiarezza, addirittura come problema, alla società del tempo. Cito un caso

che mi sembra oltremodo sintomatico. Una causa si svolge nel 1307 a Genova, di fronte ai consoli di giustizia del *burgus*. E' chiamato in giudizio Percivalle *de Camilla*, fratello del defunto vescovo di Luni, il genovese Antonio *de Camilla*, al cui servizio è stato per otto anni il giurista sarzanese Antonio di Pietro Pellacane, competente in leggi ed in decretali. Il vescovo aveva dichiarato, a suo tempo, che, per il servizio prestato, egli intendeva pagargli la somma di lire 200 all'anno. Ma il compenso non era mai stato corrisposto. Ora, di fronte all'azione legale mossa dal Pellacane agli eredi del vescovo, si tratta di stabilire quanto si dovesse valutare, in moneta sonante, l'ufficio di consulente legale del vescovo, svolto dal Pellacane, con la mansione delicata, oltre tutto, di uomo di fiducia.

Siamo dunque davanti ad una causa di lavoro, di lavoro intellettuale, oggi frequente, ma rara nella documentazione medievale. La *publica vox et fama* viene presa a base del giudizio del tribunale, attraverso determinati testimoni, intendendosi per *publica vox et fama* "ciò che si dice tra la gente". E la *communis opinio* va nel senso che il Pellacane, per la sua valentia nel servizio prestato, sia un professionista a cui competerebbe una retribuzione di 50 lire annue ed anche più⁽²⁰⁾. Per fare un raffronto approssimativo posso ricordare che nel medesimo periodo di tempo, più precisamente nel 1303, un castellano della Repubblica di Genova percepiva lire 40 all'anno, un podestà da lire 40 a lire 50, di fronte a lire 12 annue per un torresano o un soldato o un sottoscrittano⁽²¹⁾.

Un altro esempio, diverso dal precedente, ma ugualmente significativo, è quello del maestro Nello da Pisa, *doctor arismetrice*, il quale, con deliberazione addirittura inserita negli statuti di Savona del 1345, viene assunto come docente *in dicta arte* in Savona, allo stipendio di 5 lire all'anno, "ut artem predictam melius in dicta civitate possit tenere et docere", più i compensi che gli daranno coloro che si porranno alla sua scuola⁽²²⁾. Nello stesso tempo ad Albenga l'amministrazione comunale si preoccupa di avere "bonus et sufficiens magister in gramatica", inviando addirittura un messo alla ricerca "ad Bononiam vel ad alias partes"⁽²³⁾. Il che contrasta con le misere condizioni finanziarie in cui si trova nel 1430 a Genova il *professor gramatice* Bernardo della Torre⁽²⁴⁾: evidentemente il lavoro intellettuale era bene remunerato solo quando si trattava di personaggi di altissimo livello.

Con la professione del medico siamo invece, per così dire, all'estremo opposto. Siamo poco informati circa la posizione dei medici nella società genovese dei secoli XII e XIII, del loro *modus operandi*, della loro attività economica (al di fuori della medicina) ad incremento dei redditi professionali, anche se non mancano nel Duecento nomi celebri, come Simone Cordo da Genova ed Anselmo da Incisa, noto anche come Anselmo da Genova; mentre poi, con il Tre ed il Quattrocento, vengono alla ribalta molti più nomi di rilievo, come Oderico da Genova, Giovanni Battista Boerio da Taggia, Giovanni da Vigo di Rapallo.

Comunque, nella generalità dei casi, l'esercizio dell'arte medica si configura come una comune prestazione d'opera a favore del cliente e, in quanto tale, comporta il pagamento posticipato, a lavoro debitamente concluso, cioè solo ad avvenuta guarigione, con addirittura la possibilità di rivalsa, da parte del cliente, in caso di ricaduta entro un certo lasso di tempo. E come i ferri del mestiere fanno parte dell'attrezzatura del lavoratore di qualunque altro settore, così fanno parte dell'opera del medico le medicine, che rimangono a suo carico. I compensi variano, su richiesta del medico, a seconda della diagnosi della malattia: sono collegati anche alla durata del tempo delle cure nonché al rischio che il medico corre in caso di non guarigione del cliente, e quindi di mancato pagamento per opera non giunta a perfezione, o addirittura di richiesta di risarcimento da parte del malato per danno subito.

A Savona il medico, con regolamento inserito negli statuti del 1345, è tenuto a giurare che professerà l'*ars fixice* in buona fede e senza frode, medicherà tutti quelli che dovrà medicare, non farà con altri medici *rassa* o congiura per curare qualcuno, non eviterà di andare presso un ammalato per il fatto che ci vada un altro e, se sarà desiderio del degente, andrà a visitarlo insieme con altro medico o altri medici che quello vorrà presso di sé; rispetterà il precetto che vieta di compiere più di una visita ad un febbricitante se questi non abbia provveduto a *se penitenciare*, cioè a compiere i doveri religiosi⁽²⁵⁾: un dato di fatto da sottolineare per la sua connessione con il tema della salvezza dello spirito nell'incertezza della vita del corpo, affidata a mani fallibili.

L'arte medica, che è per noi una professione, anzi una nobile professione, nel quadro del medioevo è un semplice mestiere, e neppure di categoria elevata nella qualificazione del lavoro entro la graduatoria dei livelli sociali: anzi, senza garanzia di certezza del

guadagno di fronte all'opera prestata, quindi come uno dei lavori più aleatori nel ventaglio delle occupazioni del mondo medievale⁽²⁶⁾. E rimane sempre un modello il confronto stabilito da Roberto Lopez tra lo stipendio di un balestriere e quello di un cerusico al servizio di Benedetto e Manuele Zaccaria nel 1281. Il balestriere, di nome Gigante, seguirà per mare e per terra i suoi due signori, eserciterà ai loro ordini l'*ars balistrarie*, svelerà loro qualunque cosa si minacci ai loro danni. Il medico eserciterà l'arte sua a Focea o altrove a beneficio dei greci e dei latini che popolano quei paesi orientali; terrà pronti gli unguenti necessari; curerà gratuitamente i fratelli Zaccaria ed il personale di casa loro; dividerà con loro gli utili della privata professione; nel caso non ci siano malati da curare, farà qualunque altro lavoro che gli Zaccaria gli affideranno. Salario del balestriere: quaranta lire genovesi all'anno. Stipendio del medico: quaranta iperperi alla fine dell'anno⁽²⁷⁾. Se si tiene presente che una lira genovese equivaleva all'incirca a due iperperi⁽²⁸⁾, non occorre nessun commento nel raffronto del quadro economico-sociale tra chi veniva assoldato per procurare la morte e chi veniva assunto per salvare la vita.

* * *

Ritorniamo, per concludere, al tema del tempo connesso al lavoro. Proprio all'inizio del secolo XIII i documenti notarili genovesi cominciano a presentare nella *datatio* cronica non soltanto l'indicazione dell'anno, dell'indizione, del giorno del mese, ma anche quella dell'ora, con una consuetudine che non trova consimile esempio per quell'epoca in alcun altro paese. E' una contabilizzazione del tempo introdotta a finalità di cautela giuridica e, insieme, per ragione di guadagno, come sarà, con passo ulteriore, con l'introduzione degli orologi pubblici nella città nel 1353⁽²⁹⁾. Non si tratta ancora, al principio del Duecento, del prospettarsi della durata lavorativa nella concezione comune; ma certo si estrinseca la convinzione che il tempo è denaro, non può rimanere costantemente legato alla scansione del ciclo naturale e della durata solare, va svincolato dal ritmo agrario delle stagioni e del lavoro stagionale, più proprio del contadino; che il tempo dell'artigiano e del mercante deve assumere una sua valenza e configurazione come base di lavoro e fonte di profitto; che il tempo non è semplicemente un trascorrere di anni, mesi e giorni, ma costituisce un elemento giuridico, inderogabile, del fatto stesso dell'operare umano, del lavoro a qualunque livello. Tant'è vero che persino i contratti agrari del Duecento e successivi portano nella

datatio l'indicazione dell'ora della stipulazione: totale capovolgimento rispetto alla situazione del secolo precedente quando, prevalendo il modello agrario rispetto al modello cittadino, bastava spesso l'indicazione dell'anno e semmai del mese.

Permane tuttavia con incidenza, anzi si accresce, la dimensione religiosa del lavoro, anche attraverso l'eticità della sua funzione di salvezza nella pena del faticare. Ciò si manifesta in maniera evidente nell'osservanza delle festività fissate dalla Chiesa e delle ricorrenze dei Santi — in numero progressivamente crescente, — considerati come particolari protettori dell'uno o dell'altro aspetto della vita economico-sociale⁽³⁰⁾. E si coglie, in altro modo specifico, nel momento collettivo delle funzioni religiose pubbliche, delle feste, delle processioni, che riflettono non soltanto la devozione e l'omaggio alla Chiesa, ma anche la sospensione della fatica dell'umano operare come rispondenza al passo biblico del Genesi sul riposo al settimo giorno e, al tempo stesso, come rinuncia al guadagno a guisa di offerta al Cielo per il bene della comunità.

Gli statuti comunali stabiliscono quali sono le festività religiose da osservare con l'astensione dal lavoro. Tuttavia prevedono una serie di eccezioni, in virtù delle quali si può ugualmente lavorare. In genere si tratta del settore agricolo, per le opere campestri che non possono, in certi casi, subire ritardi o sospensioni. Ma le deroghe riguardano anche l'artigianato, la mercatura e le professioni liberali. Ad esempio, a Savona, secondo gli statuti del 1345, una ordinanza generale prescrive l'osservanza, per tutti, delle festività di San Domenico, San Francesco e Sant'Agostino⁽³¹⁾; un'altra stabilisce che nei giorni di domenica, della Beata Vergine e degli Apostoli non possono tenersi aperte le botteghe, fatta eccezione per quelle dell'arte della lana, nel cui interno si può vendere ciò che si vuole, merci commestibili e merci non commestibili. Per le altre *apothecae* è permessa l'apertura di metà della *fenestra*, ed ai rivenditori è consentita la vendita di commestibili nell'interno della bottega o nella *fenestra* piccola, purché non se ne faccia mostra esterna⁽³²⁾. Ad Albenga, secondo gli statuti del 1350, non possono vendersi merci al di fuori delle mura di casa, né i merciai, i bottegai ed i mercanti possono tenere aperte le *fenestre* delle loro botteghe alla domenica e nei giorni di Natale, della Circoncisione, dell'Epifania, dell'Ascensione, della Beata Vergine, di San Michele, degli Evangelisti, di San Lorenzo, degli Apostoli⁽³³⁾.

Non si tratta solo di merci e botteghe. Le festività riguardano

88

anche i mestieri e le professioni, secondo specifici calendari settoriali. A Savona i notai non possono rogare strumenti o farne copia alla domenica, nelle feste della Madonna, di Natale, di Pasqua, di San Nicola, pure ammettendosi non poche eccezioni: per la redazione dei testamenti, degli atti dotali, degli atti di matrimonio, per gli strumenti di pace e concordia, per gli atti ufficiali del Comune, per i documenti di appello⁽³⁴⁾. Ad Albenga non possono aggiogarsi i buoi, per i lavori campestri, alla domenica, nelle ricorrenze della Beata Vergine, di San Michele, di ciascuno degli Apostoli, di San Lorenzo, di San Giovanni Battista di giugno, fatta eccezione per l'epoca della vendemmia e per talune opere nel settore dei grani⁽³⁵⁾. I mugnai non possono macinare ed i fornai non possono cuocere il grano, senza speciale permesso, alla domenica e nei giorni della Beata Vergine, di San Michele, di San Giovanni Battista di giugno, di ciascuno degli Apostoli, dei Santi Pietro e Paolo, di San Lorenzo⁽³⁶⁾. I barbieri non possono radere i clienti alla domenica, nei giorni della Beata Vergine, di San Michele, San Giovanni, San Lorenzo, Sant'Antonio *Vianensis*, di ciascuno degli Apostoli, degli Evangelisti, tranne che queste festività cadano di sabato (si vogliono evitare due giorni consecutivi di non-lavoro) ed in caso di necessità. E non possono curare certe infermità nel giorno del *Noli me tangere* (il Sabato Santo): dove appare evidente la connessione tra il richiamo biblico e l'esercizio dell'arte medica con il diretto intervento sul corpo umano⁽³⁷⁾.

Un sondaggio nel mondo coloniale genovese ci mostra situazioni analoghe a quelle della Liguria. A Caffa gli statuti del 1449 attestano che le botteghe devono restare chiuse nei giorni festivi stabiliti dalla Chiesa: vi sono tuttavia bottegai che ottengono il permesso di tenerle aperte, pagando una certa somma al *ministralis*. Senza dubbio ciò è *inhonestum et ad Christiane fidei vilipendium*, sicché il divieto si trova ribadito negli statuti medesimi, tuttavia con l'eccezione che a ciascuno è lecito lavorare in casa propria *ad libitum voluntatis*⁽³⁸⁾.

Le festività s'intendono non soltanto come riposo dal lavoro e celebrazione religiosa, ma anche come tregua per coloro che si trovano soggetti all'azione della giustizia. Si veda il caso di Sarzana, dove, secondo gli statuti del 1330, le ferie si celebrano, — e non si opera nel settore giudiziario, — dalla vigilia di Natale sino all'Epifania, da sette giorni prima a sette giorni dopo la Pasqua, nella ricorrenza della Pentecoste e nei due giorni successivi, nelle

feste degli Apostoli, del Sangue di Cristo, dell'Invenzione della Croce, della Beata Vergine, di Santa Maria Maddalena, di Ognisanti, di Santa Lucia, di Santa Caterina, di San Lorenzo, di San Domenico, di San Francesco, di San Martino, di Santa Cristina, della Croce, degli Evangelisti, alla domenica, dalla metà di giugno alla metà di luglio in occasione della mietitura, dalla metà di settembre alla metà di ottobre per la vendemmia. Inoltre saranno indette ferie per quei quartieri del borgo sarzanese che saranno chiamati ad operazioni di guerra⁽³⁹⁾.

C'è dunque nel mondo medievale, di cui abbiamo qui come prototipo il quadro ligure e genovese, un "lavorare" che può adeguarsi al ritmo del riposo al settimo giorno ed alle altre ricorrenze stabilite dalla Chiesa; un "lavorare" che può non conoscere sosta per le esigenze primarie della vita e per il quale si cerca allora di salvare, come si può, l'apparenza esteriore; un "lavorare" le cui interruzioni si risolvono in una tregua di fronte all'opera della giustizia. Fatta eccezione per l'alto numero delle festività religiose nell'età di mezzo e per le varianti dall'una all'altra categoria di lavoratori⁽⁴⁰⁾, non si può dire che esistano differenze fondamentali rispetto al mondo moderno: anzi, tutto sommato, il lavoro nel medioevo si presenta più rispondente a talune esigenze del consorzio civile di quanto lo sia la nostra normativa attuale.

(1) Cfr. G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in "La Sardegna nel mondo mediterraneo: Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici, Sassari, 7-9 aprile 1978", Sassari, 1981, vol. 2, pp. 60-62.

(2) Cfr. G. PISTARINO, *Genova e l'Islam nel Mediterraneo occidentale*, in "Anuario de estudios medievales", 10, 1980 (pubbl. nel 1982), pp. 189-190. Cfr. anche, del medesimo Autore, *Genova e il Maghreb nel secolo XII*, in "Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea", a cura di R. H. Rainero, Milano, 1982, pp. 23-68.

(3) G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3, Genova, 1969.

(4) M. CHIAUDANO — M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I, Torino, 1935; M. CHIAUDANO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, II, Torino, 1935.

(5) M. CHIAUDANO — M. MORESCO cit., doc. XXVI.

(6) M. CHIAUDANO — M. MORESCO cit., doc. LXXV.

(7) Cfr. G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIIIe siècle*, in "Revue d'histoire économique et sociale", 53, 1975, n. 2-3; G. PISTARINO, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in "Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia", Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 23, Genova, 1978, pp. 155-169.

(8) Gn. III, 17-19; Lc. C, 7; 2 Th. III, 10.

(9) M. CHIAUDANO — M. MORESCO cit., doc. CCCXXIII, p. 170 (si rettifici la data dell'anno del registro da 1158 a 1157).

(10) L. GATTI, *Un catalogo di mestieri*, in "Maestri e garzoni nella società

Medioevale

MOLON

genovese fra XV e XVI secolo", II, Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del C.N.R. presso l'Università degli Studi di Genova, n. 4, 1980, pp. 13, 89-93. Cfr. anche G. PISTARINO, *La civiltà dei mestieri in Liguria (sec. XII)*, in "Saggi e documenti II", tomo I, Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi — Serie storica, 3, Genova, 1982, pp. 51-52.

(11) M. CHIAUDANO — M. MORESCO cit., doc. CCLXXXVI.

(12) F. BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, a cura di A. EVANS, Cambridge Mass., 1936, pp. 14-19.

(13) Cfr. G. PISTARINO, *Gente del mare nel Commonwealth genovese*, in "Le genti del mare Mediterraneo: Atti del XVII colloquio internazionale di storia marittima, Napoli, 28-31 gennaio 1980", Napoli, 1981, tomo I, p. 221.

(14) Cfr. O. ITZCOVICH, *Trattamento automatico dell'informazione archivistica: prime elaborazioni delle "acordaciones famuli"*, in "Maestri e garzoni" cit., I, Quaderni cit., n. 3, 1979, pp. 7-46; L. GATTI cit.; G. CASARINO, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, in "Maestri e garzoni" cit., IV, Quaderni cit., n. 9, Genova, 1982; G. PISTARINO, *La civiltà dei mestieri* cit., passim.

(15) C. VARALDO, *La topografia urbana di Savona nel tardo medioevo*, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XX, Bordighera, 1975.

MOLON

(16) L. BALLETTTO, *I lavoratori nei cantieri navali (Liguria, secc. XII-XV)*, relazione al Convegno "Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV (Pistoia, 9-13 ottobre 1981)", in corso di stampa.

(17) G. PISTARINO, *La civiltà dei mestieri* cit., p. 73.

(18) G. PISTARINO, *Gente del mare* cit., pp. 260-266.

(19) A. VIGNA, *Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri*, in "Atti della Società ligure di storia patria", VI, 1868, pp. 150-153, doc. LXI. Cfr. anche M. BALARD, *Les équipages des flottes génoises au XIVe siècle*, in "Le genti del mare Mediterraneo" cit., p. 530.

(20) L. BALLETTTO, *Franceschino di Pietro Pellacane, giurista sarzanese del tempo di Dante*, in "Giornale storico della Lunigiana e del Territorio lucense", n. s. XXIV-XXV, 1973-74, pp. 147-160. Cfr. anche G. PISTARINO, in "Nuova Rivista Storica", LXXIII, 1977, pp. 492-496.

(21) M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno Stato medievale, Genova 1340-1529*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 16,

Genova, 1973, p. 43.

(22) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, II, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 9, Genova, 1971, p. 273, cap. CL. Si pensi che lo stipendio del podestà era di lire 500 all'anno, comprendendosi però in esso il mantenimento di tre donnicelli, tre *ragacii*, un cuoco, un cantiniere, due cavalli e due ronzini, oltre ad un *socius bonus et legalis*: L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., I, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 8, Genova, 1971, pp. 87-88, cap. XXVII.

(23) P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga*, Finalborgo, 1901, p. 325.

(24) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970, p. 108; G. PISTARINO, *Libri e cultura in Liguria tra medioevo ed età moderna*, in "II Convegno storico savonese: Il libro nella cultura ligure tra medioevo ed età moderna, Savona, 9-10 novembre 1974", in "Atti e memorie della Società savonese di storia patria", n. s. IX, 1975, pp. 18-19.

(25) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., I, pp. 237-238, cap. CCV.

(26) Esiste tuttavia la figura del medico assoldato dal Comune: si veda il caso di Albenga a metà del secolo XIV: P. ACCAME cit., p. 325.

(27) R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano, 1933, pp. 31-32. Sarà forse opportuno ricordare che per "balestriere" s'intende sia il tiratore di balestra, sia il fabbricante di balestre, come ritengo fosse il caso specifico di Gigante, che forse assommava in sé entrambi i compiti: cfr. G. PISTARINO, *La civiltà dei mestieri* cit., pp. 45-46.

(28) Per il cambio tra il perpero bizantino e la lira genovese nel 1290 cfr. L. BALLETTTO, *Genova Mediterraneo Mar Nero (secc. XIII-XV)*, Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi — Serie storica, 1, Genova, 1976, p. 186.

(29) Sotto la data del 1369 si trova uno stanziamento nel bilancio della Repubblica per la manutenzione degli orologi: M. BUONGIORNO cit., tavola II. Cfr. però G. DELFINO, *Il folklore degli orologi e delle meridiane liguri*, in "A Compagna", n. 5. IX, 2, marzo-aprile 1978, p. 8-11.

(30) D. CAMBIASO, *L'anno ecclesiastico e le feste dei Santi in Genova*, in "Atti della Società ligure di storia patria", XLVIII, 1917; G. BALBI, *Il catalogo festale genovese del 1437*, in "Documenti sul Quattrocento genovese", Fonti e studi di storia ecclesiastica, IV, Genova, 1966, pp. 187-201. *CAMPORNO*

(31) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, pp. 85-86, cap. LXVII. Un'emendamento del 1348 stabilisce che deve considerarsi festivo anche il giorno di Santa Chiara (ibidem, p. 86).

(32) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, p. 76, cap. XXXXVIII.

(33) P. ACCAME cit., p. 458.

(34) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, p. 86, cap. LXVIII.

(35) P. ACCAME cit., p. 447.

(36) P. ACCAME cit., p. 450.

(37) P. ACCAME cit., p. 448.

(38) A. VIGNA, *Statutum Caphe*, in "Atti della Società ligure di storia Patria", VII, parte II, fasc. II, 1881, p. 626. Per quanto riguarda le festività la cui osservanza era richiesta a Caffa, cfr. anche ibidem, pp. 614-617.

(39) I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzanà del 1330*, Collana storica della Liguria orientale, III, Bordighera, 1965, pp. 185-186.

(40) Si tenga anche presente quanto scrive Giorgio Stella sotto gli anni 1402 e 1403 circa le festività in cui si offrivano pàlli alle chiese e l'introduzione di nuove festività religiose e civili: RR. II. SS., XVII, parte II, *Georgii et Iohannis Stellae Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, 1975, pp. 259, 368.

